

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1962 del 22/04/2021
Oggetto	DM 31/15, D.LGS. 152/06 E SMI. SITO PV API 41902 UBICATO IN COMUNE DI CERVIA (RA), LOC. CASTIGLIONE DI CERVIA, VIA RAGAZZENA 21. PROPONENTE: SOCIETÀ' ITALIANA PETROLI SPA. CERTIFICAZIONE DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1987 del 20/04/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Fabrizio Magnarello

Questo giorno ventidue APRILE 2021 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Fabrizio Magnarello, determina quanto segue.

---

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

---

Oggetto: DM 31/15, D.LGS. 152/06 E SMI. SITO PV API 41902 UBICATO IN COMUNE DI CERVIA (RA), LOC. CASTIGLIONE DI CERVIA, VIA RAGAZZENA 21.  
PROPONENTE: SOCIETÀ' ITALIANA PETROLI SPA

CERTIFICAZIONE DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA SULLE ACQUE SOTTERRANEE CON CONFORMITÀ AL PROGETTO ED AL PIANO DI MONITORAGGIO POST OPERAM APPROVATI

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. In particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alla bonifica di siti contaminati di cui al D.Lgs. n. 152/06 e smi e relativi decreti attuativi (quali il DM n. 31/2015) sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173/2015 e n. 2230/2015;
- le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico
- la "*Convenzione per l'esercizio delle funzioni ambientali previste dall'art. 1, c. 85, lett. a), della Legge n. 56/2014, mediante Arpae, in attuazione della L.R. n. 13/2015*" stipulata tra Arpae e la Provincia di Ravenna. In particolare, secondo l'art. 2 comma 1 dell'Allegato A alla Convenzione, l'esercizio delle residue funzioni riconosciute in materia ambientale alla Provincia dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014 viene delegato ad Arpae SAC (tra cui, ad esempio, il rilascio della certificazione di completamento degli interventi di bonifica con conformità al progetto approvato, ai sensi dell'art. 248 comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e smi);

RICHIAMATI:

- il DM Ambiente n. 31/15 recante "*Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti*";
- il D.Lgs. n. 152/06 recante "*Norme in materia ambientale*" e smi, in particolare la Parte IV, Titolo V "*Bonifica di siti contaminati*" e l'art. 248, commi 2 e 3, che stabilisce che:

*"2. Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla Provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente.*

## Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

---

3. La certificazione di cui al comma 2 costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 242, comma 7”;

- l'art. 5 della LR n. 5/06 e smi che stabilisce che “*le funzioni in materia ambientale conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” sono confermate in capo ai medesimi Enti e con effetti dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo. Spettano altresì alle Province le funzioni regionali in materia di bonifica dei siti contaminati*”;
- la DGR del 21/12/2015, n. 2218 la “*Linea guida relativa ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica*” da utilizzare per i procedimenti di bonifica dei siti contaminati, di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06, da parte dei soggetti proponenti interessati”;

### DATO ATTO CHE:

- in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della LR 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla LR n. 13/15;
- ai sensi dell'art. 69 della LR n. 13/15, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti;

PREMESSO che ai fini istruttori è stata aperta dal responsabile del procedimento la pratica Sinadoc n. 2021/9533;

CONSIDERATO che sulla base dell'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento emerge quanto segue:

- oggetto della presente determina è la certificazione degli interventi di bonifica effettuati dal Proponente - Società Italiana Petroli spa (CF: 00051570893) con sede legale in Roma, viale dell'Industria 92 - presso il Sito PV API 41902 ubicato in comune di Cervia (RA) loc. Castiglione di Cervia, via Ragazzena 21, secondo quanto previsto dal documento “*Seconda Variante al Progetto di Bonifica - Analisi di Rischio sito specifica Rev. 1*” approvato con determina n. DET-AMB/2020/554 del 06/02/2020 di questo SAC.

Tale determina costituisce aggiornamento di quanto precedentemente già disposto con i provvedimenti sotto elencati, unitamente alla sintesi delle valutazioni circa l'andamento dello stato qualitativo delle matrici ambientali interessate nel Sito in oggetto:

- ✓ provvedimento n. 311 del 28/07/2009 della Provincia di Ravenna (come integrato con provvedimento n. 393 del 14/09/2009), con cui era stato approvato il documento “*Rapporto tecnico descrittivo delle indagini ambientali integrative e Progetto di Bonifica*” (R.T. n. B3-3023/08.03 del 27/04/09) e la proposta tecnologia di bonifica basata sul DPHVE (Dual Phase High Vacuum Extraction).

Nell'ambito di questa fase della bonifica venivano collaudati i terreni insaturi (rif. documento “*Rapporto Tecnico descrittivo delle attività di bonifica nel periodo gennaio – marzo 2014 e delle attività di controllo post-operam relative alla matrice ambientale suolo e sottosuolo*” R.T. n. B3-3023/08.20 del 06/06/14). Al predetto documento faceva seguito la comunicazione della Provincia di Ravenna “*Presenza d'atto della conclusione delle attività di collaudo della matrice terreni insaturi*” del 03/07/14, che confermava l'avvenuto collaudo della matrice terreni insaturi a norma dell'Allegato 4 e nel rispetto della tabella 1 colonna A dell'Allegato 5 al Titolo V, Parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e smi.

## Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

---

Considerato che, sulla base delle risultanze analitiche riportate nei report di monitoraggio periodici trasmessi dal Proponente, le acque sotterranee risultavano ancora interessate da una contaminazione residua (Idrocarburi totali, Idrocarburi aromatici e MtBE) limitatamente ai piezometri posti all'interno del Sito - mentre quelli ubicati al confine (PM6 e PM7) ed all'esterno del sito (PM8, PM9 e PM10) erano sempre risultati conformi alle CSC – il Proponente a maggio 2015 presentava una *Variante al Progetto di Bonifica*;

- ✓ provvedimento n. 3083 del 12/10/2015 della Provincia di Ravenna, con cui era stato approvato il documento "*Variante al Progetto di Bonifica*" (rif. R.T. n. B3-3023/08.25 del 25/09/15) ed il proposto sistema di *Enhanced Bioremediation* mediante micro-diffusione di ossigeno puro in falda.

Gli interventi previsti nella Variante progettuale venivano avviati a partire da dicembre 2015. La descrizione dettagliata della configurazione definitiva del sistema e delle attività di avvio veniva riportata nel documento "*Rapporto Tecnico - Installazione ed avviamento del sistema di bonifica, as built – base line*" (rif. R.T. n. B3-3023/08.26 del 09/05/16), mentre con frequenza trimestrale venivano trasmessi agli Enti competenti appositi report di aggiornamento dell'andamento della bonifica.

Considerati gli esiti analitici del piano di monitoraggio (a settembre 2017 mostravano ancora la presenza di contaminazione residua) in data 08/11/2017 il Proponente richiedeva una proroga per il completamento delle attività di bonifica per ulteriori 12 mesi (fino a novembre 2018), concessa da questo SAC con nota del 09/11/2017.

Al conseguimento di due campionamenti trimestrali consecutivi conformi delle acque (03/01/18 e 21/03/18) in tutti i punti di controllo utilizzati in fase di monitoraggio nel corso della bonifica (PM1÷PM7, PM11, DP1, DP3, Pozzo privato) il Proponente comunicava l'intenzione di eseguire il collaudo ed illustrava l'attività prevista nel documento "*Rapporto Tecnico descrittivo delle attività di bonifica gennaio - marzo 2018 e avvio attività di collaudo acque*" (rif. R.T. n. B3-3023/08.34 del 24/04/18).

Con riferimento a quanto proposto, in data 25/05/2018 veniva spento l'impianto di BiO<sub>2</sub> per eseguire, a distanza di tre mesi dallo spegnimento, il campionamento di collaudo delle acque sotterranee in corrispondenza di tutti i punti di monitoraggio individuati (PM1÷PM7 e PM11), per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di bonifica fissati.

Considerati i risultati del piano di monitoraggio - che mostravano la presenza di contaminazione residua disciolta nelle acque sotterranee - era stata richiesta una proroga delle attività di bonifica per ulteriori 12 mesi, concessa da questo SAC ARPAE con comunicazione del 09 novembre 2017.

Il Proponente a maggio 2019 trasmetteva agli Enti competenti il documento "*Seconda Variante al progetto di bonifica - Analisi di Rischio sito specifica*", redatto alla luce dei risultati delle attività di collaudo (agosto 2018) e di controllo post-operam (febbraio 2019), da intendersi come una Variante ai documenti progettuali precedentemente presentati ed approvati dalla Provincia di Ravenna (nel 2009 e nel 2015).

Ad esito della seduta di CdS del 12/06/2019, convocata per valutare il predetto documento, si concludeva che il Proponente, in contraddittorio con ARPAE ST, avrebbe dovuto effettuare un nuovo campionamento dei piezometri PM1, PM2 e PM4 (per i quali i rapporti di prova di ARPAE, relativi ai campioni di agosto 2018, avevano evidenziato alcune anomalie) entro il 31/08/2019.

Alla ricezione formale dei relativi esiti analitici (sia da parte del Proponente che da parte di ARPAE ST) gli Enti competenti si sarebbero riservati di valutare se il modello concettuale era mutato rispetto a quello descritto e riportato nel documento di Analisi di Rischio già agli atti dell'Agenzia (acquisito con PG/2019/72038 del 07/05/2019).

## Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Qualora il modello concettuale non fosse risultato mutato, questo SAC avrebbe proceduto direttamente all'approvazione del documento di Analisi di Rischio agli atti (comprensivo di Piano di Monitoraggio post-operam), mentre in caso contrario, il Proponente avrebbe dovuto predisporre un aggiornamento del documento di Analisi di Rischio e questo SAC avrebbe convocato nuova seduta di Conferenza di Servizi per la sua valutazione.

A luglio 2019 veniva ripetuto il campionamento delle acque sotterranee in contraddittorio con ARPAE ST.

Mentre le determinazioni analitiche del Proponente rilevavano che il modello concettuale illustrato nel documento risultava invariato - poiché le concentrazioni rilevate dei parametri ricercati risultavano inferiori ai rispettivi obiettivi (CSR/CSC) fissati dall'AdR per le sotterranee e, con riferimento ai piezometri interni al sito, per i parametri per i quali non erano state calcolate le rispettive CSR, le concentrazioni rilevate risultavano comunque inferiori alle rispettive CSC - i rapporti di prova relativi ai campioni di acqua prelevati in contraddittorio da ARPAE ST evidenziavano invece che il parametro Idrocarburi totali espressi come n-esano (rilevato in PM4) non era stato preso in considerazione nell'AdR presentata.

Sulla base delle predette risultanze risultava necessario per il Proponente revisionare la precedente Analisi di Rischio sito specifica, in ottemperanza a quanto già convenuto in sede di CdS del 12/06/2019;

- nel documento "Seconda Variante al Progetto di Bonifica - Analisi di Rischio sito specifica Rev. 1" (acquisito agli atti con PG/2019/191258 del 12/12/2019) il Proponente, mediante l'elaborazione della revisione dell'Analisi di Rischio sito specifica basata sul modello concettuale aggiornato, definiva le concentrazioni soglia di rischio (CSR) per i parametri di interesse (*Idrocarburi Totali(n-esano)*, *Benzene*, *p-Xilene* ed *MtBE*) che costituivano gli obiettivi di bonifica per le acque sotterranee del Sito in esame.

Le concentrazioni soglia di rischio (CSR) calcolate e le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) - che costituiscono i limiti di riferimento con i quali confrontare i risultati ottenuti in corrispondenza dei PoC, rappresentati dai piezometri PM6 e PM7 - sono di seguito riassunte:

N. ORD. IN D.LGS. 152/06	SOSTANZA	ANALISI DI LABORATORIO		ACQUE SOTTERRANEE	
		Metodologia analitica	Limite di rilevabilità	CONCENTRAZIONI SOGLIA DI CONTAMINAZIONE (D.Lgs. 152/2006)	CONCENTRAZIONI SOGLIA DI RISCHIO
			$\mu\text{g/l}$	$\mu\text{g/l}$	$\mu\text{g/l}$
90	Idrocarburi totali (come n-esano)	UNI EN ISO 9377- 2:2002	30	<b>350</b>	<b>350</b>
24	Benzene	EPA 8260 D 2018	0,1	<b>1</b>	<b>50,7</b>
25	Etilbenzene	EPA 8260 D 2018	0,5	<b>50</b>	-
26	Stirene	EPA 8260 D 2018	0,5	<b>25</b>	-
27	Toluene	EPA 8260 D 2018	0,5	<b>15</b>	-
28	p-Xilene	EPA 8260 D 2018	0,5	<b>10</b>	<b>4.670</b>
-	MtBE	EPA 8260 D 2018	0,5	<b>40 (*)</b>	<b>1.330.000</b>

(\*): il limite di 40  $\mu\text{g/l}$  è stato stabilito dal D.M. 31 del 12 febbraio 2015 sulla base di quanto proposto dall'Istituto Superiore di Sanità.

---

## Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

---

- sulla base delle risultanze ottenute, risultava come le concentrazioni rappresentative alla sorgente (CRS) dei contaminanti presenti in Sito (misurate in campo) fossero tutte inferiori alle rispettive CSR calcolate, ad eccezione del parametro Idrocarburi totali (espresso come n-esano), per il quale era stato riscontrato un unico superamento della CSR in corrispondenza del piezometro PM4 nella sola campagna analitica eseguita a luglio 2019 (rif. rapporto di prova di questa Agenzia).

Sulla base delle predette risultanze, e in considerazione degli unici percorsi potenzialmente attivi nel modello concettuale (*inalazione indoor/outdoor*), il Proponente eseguiva la Valutazione di Rischio soil-gas (VdR soil-gas) elaborata ai sensi delle Linee Guida SNPA n. 17/2018 recanti "*Procedura operativa per la valutazione e l'utilizzo dei dati derivanti da misure di gas interstiziali nell'analisi di rischio dei siti contaminati*".

Tale VdR soil-gas evidenziava rischi sanitari accettabili associati ai dati di Soil Gas Survey (SGS) raccolti durante la campagna di indagini eseguita a febbraio 2019; pertanto, sulla base di quanto previsto dalle medesime Linee guida, sarebbe risultato possibile porre le CSR per le acque sotterranee pari alle concentrazioni massime rilevate in falda nel corso dei campionamenti eseguiti su tale matrice.

Tuttavia, poichè le Linee guida prevedono che la VdR soil-gas sia eseguita sui dati derivanti da almeno n. 4 campagne di soil-gas (*mentre per il sito in esame si disponeva degli esiti di un'unica campagna a febbraio 2019*), si disponeva di approvare il proposto "*Piano di monitoraggio post-operam*" delle matrici ambientali acque sotterranee e soil-gas, al fine di verificare la condizione di assenza di rischi sanitari evidenziata nella VdR soil-gas elaborata ed al contempo di verificare lo stato di qualità nel tempo delle acque di falda;

- nel periodo intercorso da agosto 2018 a novembre 2020 il Proponente dava pertanto esecuzione alle attività previste nel *Piano di monitoraggio post operam* allo scopo di:
  - ✓ monitorare lo stato di qualità delle acque di falda e verificare la conformità delle stesse ai limiti di riferimento (CSC/CSR acque sotterranee) sopra riportati;
  - ✓ monitorare l'andamento nel tempo delle concentrazioni dei parametri d'interesse rilasciate in fase vapore dalla contaminazione residua ancora presente nel sottosuolo e verificarne la conformità ai limiti di riferimento (CR soil gas) di cui alla Tabella 2, allo scopo di confermare l'assenza di rischi inaccettabili per i recettori individuati;
- le attività di monitoraggio post operam eseguite sono consistite in:
  - ✓ n. 5 campagne di monitoraggio delle acque sotterranee mediante prelievo e analisi di campioni di acqua dai n. 8 punti di controllo (PM1+PM7 e PM11), a cadenza semestrale per un periodo di due (2) anni.

I risultati analitici ottenuti sui campioni di acqua prelevati dai piezometri interni al Sito in esame mostravano il rispetto dei limiti di riferimento (CSR/CSC per i PoC) per tutti i parametri ricercati in corrispondenza di tutti i piezometri e in occasione di tutte le campagne eseguite, ad eccezione del parametro Idrocarburi Totali (n-esano) nel piezometro PM4 che, in occasione delle campagne di luglio 2019 (risultati ARPAE) e di febbraio 2020, risultava superiore alla propria CSR (analoga alla CSC stabilita dal D.Lgs. 152/06).

Si evidenziava però che tali superamenti per il parametro Idrocarburi totali non rappresentassero una criticità in quanto le campagne di Soil Gas eseguite confermavano la condizione di assenza di rischi sanitari, già evidenziata nella VdR soil-gas elaborata nel documento "Seconda Variante al Progetto di Bonifica – Analisi di rischio sito specifica Rev. 1" e pertanto, sulla base di quanto previsto dalle Linee guida SNPA 2018, in assenza di rischi sanitari era possibile porre le CSR per la matrice acque sotterranee pari alle concentrazioni massime rilevate in falda nel corso dei campionamenti eseguiti su tale matrice.

## Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

---

Si evidenziava inoltre come i risultati analitici ottenuti sui campioni prelevati in occasione della campagna di monitoraggio eseguita a settembre 2020 mostrassero la conformità ai limiti di riferimento per tutti i parametri analizzati in corrispondenza di tutti i piezometri.

Per quanto riguarda i piezometri PM6 e PM7, identificati come PoC, i risultati delle analisi chimiche eseguite mostravano il rispetto delle concentrazioni limite di riferimento (CSC) per tutti i parametri analizzati, in occasione di tutte le campagne di monitoraggio effettuate, con valori che, nella quasi totalità dei casi, erano risultati inferiori ai rispettivi limiti di rilevabilità;

- ✓ n. 4 campagne di monitoraggio dei soil gas mediante prelievo e analisi di campioni di aria dalle n. 3 sonde presenti in sito (SGS1, SGS2 e SGS3), con cadenza indicativamente trimestrale per un (1) anno, in modo da coprire tutte le stagioni.

I risultati analitici ottenuti in occasione di tutte le campagne di monitoraggio eseguite mostravano valori inferiori rispetto alle Concentrazioni limite di riferimento (CR) ammissibili per il soil gas approvate e, nella quasi totalità dei casi, inferiori ai limiti di rilevabilità strumentale. Inoltre i valori delle quattro campagne di monitoraggio eseguite sono conformi anche alle *Csoglia soil gas* definite per i due tipi di esposizione, a maggior conferma dell'assenza di rischi inaccettabili associati all'inalazione di vapori, come definito dalle Linee guida SNPA n. 17/2018.

Tutte le campagne di monitoraggio effettuate confermavano la condizione di assenza di rischi sanitari, già evidenziata nella VdR soil-gas elaborata nel documento "*Seconda Variante al Progetto di Bonifica – Analisi di rischio sito specifica Rev.1*";

- le risultanze analitiche del laboratorio di questa Agenzia confermavano i dati di parte e dunque la conformità ai limiti di riferimento;
- alla luce dei risultati raggiunti con le attività realizzate, il Proponente predisponendo la relazione finale di chiusura (*As Built*) del procedimento (acquisita al PG/2021/45501 del 24/03/2021), in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente;
- vista la relazione tecnica predisposta dal Servizio Territoriale di questa Agenzia ai sensi dell'art. 248 comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e smi, acquisita da questo SAC con nota PG/2021/57821 del 14/04/2021;

DATO ATTO che, sulla base dell'istruttoria svolta e della documentazione agli atti, non sussistono motivi ostativi al rilascio della certificazione di completamento degli interventi di bonifica con conformità al progetto approvato;

DATO ATTO che per l'attività autorizzativa di cui al Capitolo tariffario 12.8.5.7 è previsto il pagamento di oneri istruttori secondo quanto stabilito dal "*Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia Romagna*" approvato con DGR n. 926 del 05/06/2019;

DATO ATTO che, ai sensi del combinato disposto dall'art. 242 c.13 e dall'art. 248 c.2 del D.Lgs. n. 152/06 e smi - nell'ambito di competenza della Convenzione tra Arpae e Provincia di Ravenna per lo svolgimento delle funzioni ambientali residue - il SAC provvede al rilascio della certificazione di completamento degli interventi di bonifica come da progetto approvato, entro 30 giorni dal ricevimento dell'apposita relazione tecnica predisposta da Arpae ST;

SI INFORMA che:

- ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi, il responsabile del presente procedimento amministrativo è la Dott.ssa Silvia Boghi, in qualità di Collaboratore tecnico professionale del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAAE di Ravenna;

## Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

---

- ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

### DISPONE

1. DI CERTIFICARE che gli interventi di bonifica effettuati dal Proponente - Società Italiana Petroli spa (CF: 00051570893) con sede legale in Roma, viale dell'Industria 92 - presso il Sito PV API 41902 ubicato in comune di Cervia (RA), loc. Castiglione di Cervia, via Ragazzena 21, risultano conformi a quanto previsto dal documento "*Seconda Variante al Progetto di Bonifica - Analisi di Rischio sito specifica Rev. 1*" approvato con determina n. DET-AMB/2020/554 del 06/02/2020 di questo SAC.
2. DI DARE ATTO che l'area in oggetto (rif. Fig. 1 allegata alla presente determina) è restituibile agli usi consentiti dalle vigenti norme urbanistiche del Comune di Cervia, nel rispetto di tutte le condizioni al contorno previste all'interno del documento di Analisi di Rischio sito-specifica - contenuta e ricompresa nel documento "*Seconda Variante al Progetto di Bonifica - Analisi di Rischio sito specifica Rev. 1*" - tali da permettere l'accettabilità del rischio connesso al Sito stesso.
3. DI DARE ATTO infatti che il Progetto Unico di Bonifica approvato - sulla cui base è stata verificata la conformità dell'intervento effettuato - era stato predisposto sulla base delle risultanze ottenute dall'elaborazione dell'Analisi di Rischio sito-specifica. Pertanto, qualsiasi eventuale modifica di destinazione d'uso del Sito comporterà la necessità di verificare il nuovo modello concettuale con quello già oggetto di approvazione dell'AdR sito-specifica.

La conformità delle operazioni eseguite alla progettazione operativa è da ritenersi valida fintanto che sussistono le condizioni ambientali e di destinazione d'uso che hanno condotto alla definizione del modello concettuale descritto nel documento di Analisi di Rischio sito-specifica stessa. Qualunque variazione del modello concettuale comporterà la necessità di rielaborare l'Analisi di Rischio sito-specifica per verificare il mantenimento della condizione di accettabilità del rischio sanitario associato rispetto al mutato modello concettuale. A seguito della predetta rielaborazione dell'AdR non è escludibile a priori l'eventuale necessità di dover valutare eventuali ulteriori adempimenti.

4. DI STABILIRE che il Comune di Cervia - a norma di quanto previsto dal par. 5.2.2 della DGR E-Rom. n. 2218/2015 - dovrà riportare lo stato accertato di "*terreni insaturi non contaminati - in quanto conformi alle CSC di tabella 1 colonna A dell'Allegato 5 al Titolo V, Parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e sm*" e "*acque sotterranee non contaminate a seguito di Analisi di Rischio sito-specifica Rev. 1*". Conseguentemente, gli usi del suolo e le condizioni al contorno (che permettono l'accettabilità del rischio connesso al sito) nonché il presente rilascio di certificazione di completamento delle attività di bonifica sono vincoli che il Comune territorialmente competente è tenuto a registrare nel certificato di destinazione urbanistica, nonché nella cartografia e nelle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune e quindi a comunicare all'Ufficio tecnico erariale competente.
5. DI TRASMETTERE, con successiva comunicazione, copia del presente provvedimento a tutti gli Enti e/o soggetti interessati per la procedura di cui all'oggetto.
6. DI DARE ATTO che - contro il presente provvedimento - gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza.

---

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

---

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte della Dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA  
*Dott. Fabrizio Magnarello*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**